

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 580 del 14.11.2016

Approvazione schema di Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra Università degli Studi di Milano ed ARPA Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 118/Gab del 30.7.12)

- VISTO** l'art. 90 della Legge Regionale 3.05.2001, n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della Legge Regionale 16.04.2003, n. 4 e dall'art. 35 della Legge Regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia;
- VISTO** il D.A. ARTA n. 165 del 1° giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I, del 8.07.2005, di approvazione del Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;
- VISTO** il D.D.G. ARPA n. 315 del 13.06.2005 di presa d'atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente - ARPA Sicilia, ex art. 90 L.R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO** il D.D.G. ARPA n. 32 del 12.02.2009 e successiva integrazione di cui al D.D.G. n. 489 del 3.12.2009, avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni al regolamento sull'assetto organizzativo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, approvato con D.A. n. 165/GAB del 1.06.2005";
- VISTI** l'art. 18 "Tirocini di formazione ed orientamento" della L. 24.06.1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", che prevede la possibilità di attivare iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- VISTO** il relativo regolamento attuativo di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;
- VISTE** le "Linee-guida in materia di tirocini" adottate – secondo le previsioni dell'art. 1, comma 34, L. 28.06.2012, n. 92 – nella seduta del 24.01.2013 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- VISTA** la Direttiva Applicativa all'interno della Regione Siciliana, delle suddette linee-guida in materia di Tirocini Formativi, emanata dalla Direzione Generale del Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività formative della Regione Siciliana, di cui alla nota prot. n. 43881/US1/2013 del 25.07.2013;
- VISTA** la nota ARPA Sicilia prot. n. 51090 del 31.07.2013, con la quale la SG 2, nel trasmettere la succitata Direttiva, esclude l'attivazione presso ARPA Sicilia di tirocini extracurricolari, in assenza di previsione di specifico fondo necessario a garantire l'indennità prevista dalla predetta Direttiva Applicativa;

- VISTO** il D.Lgs. n. 81/2008, il cui art. 2, comma 1, lettera a) equipara al lavoratore, ai fini dell'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, anche il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- VISTA** l'attività istituzionale svolta da ARPA Sicilia, così come definita dal summenzionato art. 90 della L. R. n. 6/2001 e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni, stabilisce che le stesse possano concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO** lo schema di Convenzione, nella versione predisposta congiuntamente tra ARPA Sicilia ed Università degli Studi di Milano;
- PRESO ATTO** che dalla sottoscrizione della Convenzione di cui all'oggetto non discendono oneri economici diretti a carico delle Parti;
- RITENUTO** di dovere procedere alla sottoscrizione della Convenzione, completa di Allegato A "Modalità operative di gestione della convenzione" e di "Scheda informativa", allegata al presente Decreto per formarne parte integrante e sostanziale;
- VISTO** il disposto dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che rende obbligatoria la sottoscrizione degli accordi tra pubbliche amministrazioni, pena la nullità degli accordi stessi, tramite firma digitale, valida e non revocabile;

DECRETA

Per i motivi in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. Prendere atto dello schema di Convenzione, allegato al presente Decreto per formarne parte integrante e sostanziale, tra ARPA Sicilia e Università degli Studi di Milano, per regolamentare i tirocini di formazione e orientamento curriculari.
2. Nominare, quale Referente per ARPA Sicilia della Convenzione *de qua*, ai sensi della L. 7.08.1990, n. 241, nonché della L.R. 30.04.1991, n. 10 e ss.mm.ii., il dott. Giuseppe Cuffari, Dirigente della SG 2. 1 "Formazione".
3. Dare mandato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, per la Direzione Generale e ai Referenti delle SS.TT., affinché forniscano ai tirocinanti un'adeguata formazione/informazione in materia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento al vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione ed al Codice di comportamento di ARPA Sicilia.
4. Dare mandato al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nonché ai relativi Referenti Territoriali delle sedi di svolgimento del tirocinio, affinché garantiscano ai tirocinanti le condizioni di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e forniscano un'adeguata formazione/informazione sulla normativa e sulle prassi in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. Dare mandato alla S.A. 1.1 di provvedere alla notifica all'Università degli Studi di Milano, a mezzo pec – ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – della Convenzione, il cui schema è approvato con il presente Decreto, ai fini dell'acquisizione della relativa sottoscrizione in formato digitale, *ex* D.lgs. n. 253/2010.
6. Dare mandato alla S.A. 1.1 "Affari Generali e Legali" di provvedere alla notifica della presente Convenzione e del relativo Decreto di approvazione, all'U.O.C. S.G.1 "Staff della Direzione Generale" nonché alla U.O.S. S.G. 2.1 "Formazione", per i provvedimenti di relativa competenza.

7. Dare mandato alla SA 1.1 di notificare copia del presente Decreto al Direttore della SG1, al Dirigente della SG 2.1, al Direttore della U.O.C. S.A. 4, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nonché ai relativi Referenti Territoriali.
8. Disporre, nelle more dell'approvazione della disciplina definitiva dei controlli degli atti di ARPA Sicilia, la trasmissione del presente Decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Protezione ed Ambiente, per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex art. 90, punto 2 dell'art. 90 L.R. 6/2001, nonché al Collegio dei Revisori.

Il Funzionario Istruttore

(Dott.ssa L. Maugeri)




Il Direttore della UOC SA1

(Avv. M. J. Curti)



VISTO

(Dott. V. Cirrione)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. F. Licata di Baucina)





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

tra l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Gianluca Vago nato a Bovisio Masciago (MI) il 25/11/1960

E

ARPA SICILIA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente P.IVA 05086340824, con sede legale in Via S. Lorenzo 312/G, 90146 PALERMO (PA) nella persona del/della Direttore Generale Francesco Licata di Baucina nato/a a PALERMO (PA) il 08/08/1949

PREMESSO

- che l'Università, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende promuovere il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi in ambito curriculare ed extracurriculare;
- che la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'incontro con la cultura d'impresa migliorano le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Condizioni Generali)

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti (ivi compresi masterizzandi, dottorandi e specializzandi) o laureati, masterizzati e dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo di studio da non oltre 12 mesi dell'Università degli studi di Milano (soggetto promotore), presso ARPA SICILIA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, (soggetto ospitante).

Art. 1 bis

Il tirocinio, svolto al di fuori del territorio lombardo da soggetti che hanno conseguito un titolo di studio da non più di dodici mesi, sarà formalizzato, previa verifica di tutti i requisiti previsti per legge, con le specifiche ed ulteriori convenzioni e modelli di progetto formativo previsti dalle regioni e dalle province autonome di riferimento.

Art. 2 (Tirocinio)

- 1 - Ai sensi di legge, il soggetto ospitante s'impegna ad accogliere, presso le proprie strutture e sedi operative, su proposta dell'Università degli studi di Milano, soggetti in tirocinio per la realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 3.
- 2 - Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.
- 3 - Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio è considerato sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, o per chiusure formalizzate del soggetto ospitante.
- 4 - La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge previo accordo tra le parti.

Art. 3 (Progetto formativo individuale)

- 1 - Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
- 2 - Nel progetto formativo vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor aziendale e di quello universitario, i riferimenti delle strutture ospitanti, gli estremi delle assicurazioni, le facilitazioni economiche previste per i tirocini extracurricolari e la formazione in materia di salute e sicurezza.
- 3 - Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
- 4 - Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 4, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 8.

Art. 4 (Le funzioni di tutoraggio)

- 1 - Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor universitario e da un tutor aziendale individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
- 2 - Il tutor universitario, designato dal soggetto promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti

costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo. Egli, inoltre, predispone, in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale sull'esito del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.

3 - Il tutor aziendale è designato dall'azienda e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

4 - In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

Art. 5 (Diritti e obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante:

- a) è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante;
- b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/08;
- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al soggetto promotore e ospitante.

Art. 6 (Soggetto Promotore)

L'Università si impegna a:

- garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività del Soggetto Ospitante (Convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché assicurazione per la responsabilità civile verso terzi). Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo;
- trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini extracurricolari alla Regione e alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione.

Art. 7 (Soggetto Ospitante)

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- garantire l'esattezza delle informazioni inserite nel Progetto di tirocinio, con particolare riferimento al numero di personale presente nella sede operativa di svolgimento del tirocinio e al numero di tirocini in corso al momento di ogni nuova attivazione di tirocinio;
- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- erogare a favore di coloro che svolgono tirocini extracurricolari una indennità/rimborso di partecipazione nella misura e con le modalità indicate nel Progetto Formativo;
- effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione per i tirocini extracurricolari, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- consegnare una copia della presente convenzione a ciascun tirocinante all'atto della sottoscrizione del progetto formativo individuale.

Art. 8 (Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.L. gs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:

- a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/08, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Art. 9 (Trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

Art. 10 (Durata della convenzione e recesso)

La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha durata biennale e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza. L'Università si riserva altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.

Sono inoltre cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:

- a) comportamento del tirocinante tale da far venire meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) comportamento del soggetto ospitante tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentire l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Il recesso unilaterale riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte, indicando nella comunicazione la causa e la data del recesso dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 11
(Foro competente)

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il Soggetto Ospitante dichiara sotto la propria responsabilità di essere esente dall'imposta di bollo.

Letto, approvato, sottoscritto
Milano, _____

Università degli studi di Milano

Il Rettore
Prof. Gianluca Vago

ARPA SICILIA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Direttore Generale
Francesco Licata di Baucina